

ANNARITA FERRATO

La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio ed i rapporti economici conseguenti

Introduzione

Dopo l'entrata in vigore del Codice civile del 1865 si avevano in Italia due tipi di matrimonio, il civile e il canonico; ognuno aveva una propria rilevanza nella rispettiva sfera di competenza, e ciò anche in sede giurisdizionale.

L'11 febbraio 1929 vengono stipulati i Patti Lateranensi tra Italia e Santa Sede: accanto alla previsione di un insegnamento obbligatorio della religione cattolica nelle scuole pubbliche, alla possibilità di riconoscimento degli enti ecclesiastici, e più in generale alle ampie facoltà e libertà concesse alla Chiesa cattolica rispetto alla ben diversa condizione giuridica riservata agli altri culti dalla L. 24.6.29, n. 1159, si realizza l'introduzione di previsioni di favore in materia matrimoniale, contenute nell'art. 34 del Concordato, in virtù del quale

“lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo” riconosceva al “sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili ...”.

Tale riconoscimento, subordinato all'effettuazione delle pubblicazioni civili ed alla trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, era ispirato all'intento di evitare agli sposi cattolici l'onere di una doppia celebrazione. Rimaneva, peraltro, ferma la possibilità di contrarre matrimonio meramente civile, e lo Stato comunque si riservava la determinazione degli effetti civili del matrimonio contratto secondo le previsioni concordatarie. A tal proposito richiedeva le pubblicazioni (anche civili), esigeva un minimo di partecipazione attraverso la lettura degli articoli del Codice civile concernenti i diritti e i doveri dei coniugi, subordinava la concreta attribuzione degli effetti civili ad un atto di competenza dell'ufficiale di stato civile. In tal

modo l'ordinamento temporale si garantiva il pieno controllo (dell'attribuzione) dell'efficacia civile al matrimonio canonico.

Il sistema delineato dall'art. 34 del Concordato Lateranense, accanto e conseguentemente alla possibilità di riconoscimento del matrimonio canonico, comportava anche l'accettazione della giurisdizione ecclesiastica da parte dello Stato, il quale anzi si dichiarava privo di competenza in ordine ai giudizi sulla validità dei matrimoni celebrati in forma c.d. concordataria. Risultava chiarissima, al riguardo, la disposizione del IV co. del medesimo art. 34:

"le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa del matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici".

Tuttavia, trattandosi di provvedimenti emanati in seno ad altro ordinamento, distinto e separato, lo Stato non poteva considerare automaticamente efficaci al suo interno le sentenze canoniche. I successivi commi dell'art. 34 disponevano che tali pronunce giurisdizionali potessero acquistare efficacia (anche) civile a seguito di un procedimento, demandato alla Corte d'Appello competente per territorio, alla quale il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, dopo aver verificato il rispetto della normativa processuale canonica, trasmetteva la sentenza munita di decreto di esecutorietà. Il giudice statale, senza che fosse necessario un impulso di parte, d'ufficio compiva un esame della sentenza canonica seguendo il rito camerale, senza che fosse necessaria neppure la presenza delle parti interessate. Il procedimento si concludeva con una ordinanza la quale, in caso di giudizio positivo, rendeva esecutiva la decisione ecclesiastica agli effetti civili. Il controllo era limitato ad accertare l'esistenza della sentenza di nullità e la sua autenticità ed esecutività canonica, attestate peraltro dalla Segnatura; al giudice statale era preclusa ogni indagine sul merito.

Il suddetto sistema determinava la conformità dello *status* dei soggetti nei due ordinamenti, in quanto ad ogni dichiarazione di nullità corrispondeva necessariamente il venir meno dello stato coniugale anche nell'ordinamento civile.

La disciplina pattizia del '29, giustificata in un regime di ispirazione confessionista, con l'introduzione della Costituzione repubbli-

cana inizia ad essere oggetto di critiche sotto il profilo giuridico. Sor-
gono in dottrina e in giurisprudenza i primi dubbi sulla legittimità di
certe previsioni, comportanti trattamenti di favore nei confronti della
Chiesa e dei cattolici, a fronte di precetti costituzionali che impongo-
no invece l'uguale libertà di tutte le confessioni religiose¹, il rispetto
della libertà religiosa individuale², la reciproca indipendenza di Stato
e Chiesa³, ma anche la naturalità del giudice⁴ ed il diritto alla difesa⁵.

La revisione degli impegni concordatari è altresì sollecitata dai
mutamenti nel frattempo avvenuti all'interno della Chiesa cattolica,
con l'effetto innovativo del Concilio Vaticano II, le cui novità sono
state tradotte con linguaggio giuridico nel nuovo Codice di Diritto
Canonico del 1983.

Dal canto suo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 18 del
2.2.1982, ha dichiarato l'illegittimità delle norme di attuazione del
Concordato nella parte in cui non consentivano alla Corte d'Appel-
lo, chiamata a rendere esecutiva la sentenza ecclesiastica di nullità,
di verificare che nel giudizio svoltosi davanti ai tribunali ecclesia-
stici fosse stato garantito alle parti il diritto di agire e resistere in
giudizio⁶, e anche di accertare che la sentenza canonica non conte-
nesse disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, alla stregua
di quanto era previsto dall'art. 797, n. 7 c.p.c. per la dichiarazione
di efficacia di sentenze straniere. Ciò rappresentava una sostanziale
modifica della disciplina concordataria e costituiva una rivendica-
zione di competenze da parte italiana sotto il profilo giurisdizionale
in ambito matrimoniale.

¹ "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge" (art. 8, I co. Cost.).

² "Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume" (art. 19 Cost.).

³ "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani" (art. 7, I co. Cost.).

⁴ "Nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge" (art. 25, co. I Cost.).

⁵ "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" (art. 24, co. II Cost.).

⁶ In tal senso dispone l'art. 24 della Costituzione italiana.

1. Efficacia delle sentenze di nullità nella Repubblica italiana

Il nuovo Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede del 18.2.1984, reso esecutivo con L. 25.3.1985, n. 121, all'art. 8.2 recita:

Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:

- a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
- b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

La norma ha mantenuto la possibilità di riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale ma ha apportato delle modifiche di rilievo rispetto alla disciplina del 1929. La nuova disciplina, frutto anche delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 18 del 1982, prevede, infatti, che le sentenze di nullità siano dichiarate efficaci con sentenza, a certe condizioni, dalla Corte d'Appello competente per territorio, su domanda di parte; il provvedimento che dichiara l'esecutività non è più l'ordinanza emessa in camera di consiglio, secondo quanto prevedeva l'art. 34 del precedente testo concordatario, ma una sentenza, che offre maggiori garanzie processuali alle parti dal momento che richiede una adeguata motivazione e consente più ampi margini difensivi in una eventuale impugnazione.

Tuttavia l'articolo non specifica più quale debba essere il procedimento da seguire per giungere alla sentenza, se quello contenzioso ordinario o se sia ammissibile quello in camera di consiglio.

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, con sentenza 5.2.1988, n. 1212, pronunciata a sezioni unite, ha ritenuto doversi seguire la procedura contenziosa qualora la domanda venga proposta da una sola parte (con citazione) e invece il rito camerale se vi sia domanda congiunta delle parti (mediante ricorso)⁷.

Il processo di delibazione non costituisce un successivo grado, di legittimità o di merito, rispetto ai giudizi canonici, ma rappresenta il momento di verifica per l'ingresso in un diverso ordinamento, con il quale non deve risultare incompatibile. Nel processo di delibazione è comunque esclusa la possibilità di istruzione probatoria. L'indagine del giudice deve essere condotta con esclusivo riferimento agli atti del processo canonico, senza alcuna integrazione (es. effettuazione di una perizia). Va, infatti, tenuta presente la particolare autonomia di cui gode l'ordinamento confessionale della Chiesa cattolica rispetto all'ordinamento italiano, tanto da essere sancita dall'art. 7 della Costituzione e da precludere, conseguentemente, ogni ingerenza degli organi statali nell'operato delle autorità religiose⁸.

2. Requisiti per l'attribuzione di efficacia

a) Competenza

Si richiede anzitutto che la Corte d'Appello accerti "che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa

⁷ Il punto 4 lett. b del Protocollo Addizionale all'Accordo di Villa Madama – che integra e chiarisce le disposizioni contenute nell'art. 8 dell'Accordo – richiama espressamente l'art. 797 c.p.c., che richiede (-va) l'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di delibazione, anche se il procedimento in camera di consiglio ha il merito della maggiore celerità rispetto al procedimento contenzioso ordinario. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1066 del 27.02.1989, ha considerato necessaria la difesa tecnica. Dopo la presentazione del ricorso, nella procedura camerale il presidente nomina il relatore, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e dispone la comunicazione degli atti al procuratore generale per la formulazione delle conclusioni. Dopo l'udienza di comparizione delle parti, la Corte d'Appello si pronuncia con sentenza di accoglimento o di rigetto della domanda. In caso di accoglimento, la Corte dichiara esecutiva la sentenza e dispone gli adempimenti (trascrizione e annotazione) conseguenti. Nella procedura contenziosa il processo si svolge secondo il rito ordinario e si conclude con sentenza.

⁸ P. MONETA, *Il matrimonio nullo. Diritto civile, canonico e concordatario*, La Tribuna 2005, p. 267.

in quanto matrimonio celebrato in conformità al presente articolo”⁹ (art. 8.2, lett. a).

L’interpretazione di tale disposizione può variare a seconda che si intenda la competenza del giudice ecclesiastico in senso lato, nel senso di giurisdizione, oppure in senso stretto, nel significato di competenza come misura e limite del potere giurisdizionale. Nella prima ipotesi, il preceppo imporrebbe al giudice della delibazione di accettare semplicemente che la sentenza oggetto di esame riguardi un matrimonio canonico trascritto e, dunque, avente effetti civili, in difetto dei quali non vi sarebbe giurisdizione statale trattandosi di vincolo avente esclusiva rilevanza religiosa. Qualora invece si intendersse la disposizione in esame come diretta alla verifica dell’effettiva competenza del Tribunale Ecclesiastico che ha emesso la sentenza di nullità, ciò obbligherebbe la Corte d’Appello a valutare l’esatta applicazione dei criteri di competenza interna della giurisdizione canonica per verificare che il provvedimento sia stato emesso dal tribunale ecclesiastico che era legittimato ad occuparsi della validità dello specifico matrimonio sottoposto al suo esame¹⁰. Non sembra però questa la reale portata della norma, la quale pare solo addossare alla Corte d’Appello il compito di verificare che si tratti di matrimonio concordatario, dal che discende la competenza (*rectius* giurisdizione) del giudice ecclesiastico sulla validità del vincolo, mentre il controllo sull’effettiva competenza del Tribunale Ecclesiastico pronunciatosi al riguardo risulta già effettuato dalla Segnatura Apostolica per il rilascio del decreto di esecutorietà della sentenza canonica, espressamente richiesto dall’art. 8.2 dell’Accordo.

⁹ Così dispone l’art. 8.2 lett. a dell’Accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede.

¹⁰ Il can. 1673 CIC prevede, per le cause matrimoniali, quattro criteri di competenza territoriale, salva la competenza della Sede Apostolica per le cause ad essa riservate. Si considera in primo luogo il luogo di celebrazione del matrimonio ed il domicilio o quasi domicilio del convenuto. In alternativa, è possibile adire il tribunale del luogo ove ha domicilio l’attore o dove deve raccogliersi la maggior parte delle prove: in entrambe le ipotesi è necessario il previo assenso del difensore del vincolo preposto al tribunale del domicilio della parte convenuta, la quale deve essere personalmente sentita sulla richiesta dell’attore relativa allo spostamento di competenza. Nell’ipotesi che fa riferimento al domicilio dell’attore è altresì necessario che entrambe le parti risiedano nel territorio della medesima Conferenza Episcopale.

b) Rispetto del diritto di difesa

Altro presupposto necessario, ai sensi della lett. b dell'art. 8.2 per l'attribuzione di efficacia civile alla pronuncia di nullità concerne la verifica che “nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano”. Risultando evidente l'influsso della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1982, va precisato che si esige l'osservanza dei principi essenziali che sottostanno al preceitto costituzionale, cioè il rispetto del diritto di difesa nella sua intima sostanza, a prescindere dalle statuzioni formali. Saranno pertanto irrilevanti eventuali differenze di disciplina positiva tra i due ordinamenti che non siano tali da compromettere nella sua essenza la garanzia in parola ma attengano solo ad una diversa organizzazione dell'attività processuale, che lasci comunque intatte le prerogative difensive delle parti. La Corte d'Appello, pertanto, dovrà non tanto considerare ad esempio se il termine di comparizione concesso al convenuto in sede canonica corrisponda quantitativamente allo stesso numero di giorni previsti dal Codice di procedura civile, quanto piuttosto verificare che sia stato comunque offerto al soggetto chiamato in giudizio un congruo *spatium deliberandi* per approntare la sua eventuale costituzione e le sue difese. Tra l'altro, secondo la normativa canonica la violazione di tale diritto comporta la nullità insanabile della sentenza¹¹.

¹¹ Ex can. 1620 CIC “La sentenza è viziata da nullità insanabile se: 1° sia stata pronunciata da un giudice la cui incompetenza è assoluta; 2° sia stata pronunciata da una persona priva del potere di giudicare nel tribunale dove la causa fu decisa; 3° il giudice ha emesso la sentenza costretto da violenza o timore grave; 4° il processo sia stato fatto senza la domanda giudiziale di cui al can. 1501, oppure non sia stato istituito contro una parte convenuta; 5° sia stata pronunciata tra le parti, di cui almeno una non aveva capacità di stare in giudizio; 6° qualcuno abbia agito in nome di un altro senza legittimo mandato; 7° sia stato negato ad una delle due parti il diritto di difendersi; 8° la controversia non sia stata risolta nemmeno parzialmente”.

c) *Condizioni richieste dalla legislazione italiana*

L'art. 8.2. dell'Accordo richiede, infine, che la Corte d'Appello accerti "che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere".

Come dimostra la lettera b del punto 4 del Protocollo Addizionale, si rinvia agli art. 796 e 797 c.p.c., cioè alle norme relative al c.d. procedimento di delibrazione.

La nuova disciplina di diritto internazionale privato, introdotta dalla L. 31.5.1995, n. 218 ed informata al principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere, non è applicabile al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in quanto l'art. 2, I co., L. 218/95 statuisce che le disposizioni della medesima legge

"non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia",

fra le quali deve certamente annoverarsi l'Accordo di Villa Madama, la cui legge di esecuzione, oltre che per il principio di specialità, dovrebbe comunque prevalere sulla normativa in questione in quanto fonte di derivazione pattizia e dunque di rango superiore rispetto alla legge ordinaria unilaterale costituita dalla legge di riforma del sistema internazionale privato.

Ciò è confermato dalle previsioni del DPR 3.11.2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, co. 12 della L. 15.5.1997, n. 127), il cui art. 63, II co., alla lett. h dispone la trascrizione delle

sentenze della Corte d'Appello previste dall'art. 17 della L. 27.5.1929, n. 847, e dall'art. 8, co. 2, dell'Accordo del 18.2.1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla l. 25.3.1985, n. 121;

conformemente il precedente art. 49, I co. lett. h, contempla l'annotazione nell'atto di nascita dei medesimi provvedimenti.

Non applicandosi la suddetta legge alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, per l'attribuzione alle stesse dell'efficacia civile,

a differenza di quanto avviene per le sentenze straniere, è ancora necessario il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello¹².

3. *Normativa pattizia e artt. 796-797 c.p.c.*

a) *Competenza territoriale*

L'art. 796 c.p.c. riguarda in primo luogo la competenza territoriale della Corte d'Appello, che va individuata con riferimento al luogo dove deve avere attuazione la sentenza da delibare. Nel caso di specie l'attuazione della pronuncia di invalidità del vincolo coniugale avviene mediante l'annotazione della nullità a margine dell'atto di matrimonio da parte dell'ufficiale dello stato civile, adempimento che la Corte d'Appello deve ordinare qualora dichiari efficace nella Repubblica la sentenza ecclesiastica.

Ne consegue che la competenza territoriale si determina sulla base del comune in cui è stato celebrato, e conseguentemente trascritto, il matrimonio, comune che deve rientrare nel distretto della Corte di merito adita affinché questa possa legittimamente emanare l'ordine di annotazione.

b) *Forma dell'atto introduttivo*

Quanto alla forma dell'atto introduttivo, per la quale l'articolo in questione prevede la citazione, la giurisprudenza ritiene ammissibile anche il ricorso nell'ipotesi di domanda congiunta.

L'art. 797 c.p.c. elenca i requisiti che la sentenza straniera deve soddisfare per ottenere riconoscimento in sede civile.

¹² La giurisprudenza (Cass. S. U. 18.7.2008, n. 19809; Cass. 10.5.2006, n. 10796; 11.5.2005, n. 21865; 8.6.2005, n. 12010; 25.5.2005, n. 11020; 30.5.2003, n. 8764) conferma la necessità del giudizio di delibazione affinché possano essere riconosciute le pronunce canoniche di nullità, con applicazione degli artt. 796-797 c.p.c. nonostante gli stessi siano stati abrogati. Il richiamo di queste disposizioni da parte del punto 4 del Protocollo Addizionale, infatti, deve intendersi come rinvio materiale, così che non rileva la successiva abrogazione di tali norme nell'ordinamento statale.

c) *Competenza del giudice che ha emanato la sentenza*

Il primo accertamento demandato al giudice della delibazione mira a verificare

che il giudice dello Stato, nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale dell'ordinamento italiano.

La previsione è assorbita da quanto già previsto dall'art. 8.2, lett. a dell'Accordo secondo il quale

“Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici [...] sono [...] dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo [...]”.

Analogo discorso vale per le ulteriori indicazioni contenute nella disposizione in esame, cioè il requisito

“che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire” (art. 797, n. 2 c.p.c.) e “che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della legge stessa” (art. 797, n. 3 c.p.c.)

che si riferiscono alla tutela del diritto di difesa delle parti e sono quindi comprese nel dettato di cui alla lett. b dell'art. 8.2 dell'Accordo.

d) *Passaggio in giudicato della sentenza straniera*

La richiesta del passaggio in giudicato della sentenza straniera, di cui al n. 4 dell'art. 797 c.p.c. mira, in un'ottica di economia processuale, ad evitare il riconoscimento di pronunce ancora suscettibili di riforma, che comporterebbe la necessità di ulteriore giudizio di delibrazione o addirittura un possibile contrasto tra giudicati. Ma per le pronunce ecclesiastiche una simile disposizione comporterebbe problemi insormontabili, posto che nel diritto canonico le sentenze relative allo stato delle persone, e dunque anche quelle di nullità matrimoniale, non passano

mai in giudicato¹³, essendo sempre possibile, in presenza di determinati presupposti processuali, invocare la riapertura del giudizio¹⁴.

In virtù di tali caratteristiche della statuizione canonica di invalidità del vincolo coniugale, il punto 4 lett. b, n. 2 del Protocollo addizionale, onde evitare l'impossibilità di riconoscimento per difetto del passaggio in giudicato, dispone che “si considera passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico”.

L'esecutività della sentenza matrimoniale canonica discende dal rispetto del principio della doppia decisione conforme, nel senso che risulta esecutiva la pronuncia di un tribunale, affermativa o negativa, che statuisca sulla validità del matrimonio per un determinato capo di nullità e sia stata confermata da altro tribunale. In altri termini c'è conformità tra due sentenze di analogo tenore allorché queste risultino emanate tra le medesime parti in relazione alla validità dello stesso matrimonio e per uguale capo di nullità, nonché in virtù di medesima motivazione in fatto e in diritto¹⁵.

A tale concetto di conformità in senso formale si aggiunge ora, in virtù delle previsioni contenute nell'art. 291, § 2 dell'Istruzione *Dignitas connubii*¹⁶, il principio di equivalenza sostanziale, in ragione

¹³ Il can. 1643 dispone: “Nelle cause sullo stato delle persone, incluse le cause di separazione dei coniugi, non passano mai in giudicato”.

¹⁴ Ex can. 1644 “§ 1. Qualora in una causa riguardante lo stato delle persone siano state pronunciate due sentenze conformi, si può ricorrere in qualsiasi momento al tribunale d'appello, adducendo nuove e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione dell'impugnazione. Il tribunale d'appello, entro un mese dalla presentazione delle nuove prove ed argomenti, deve poi decidere mediante decreto se debba ammettere o no la nuova proposizione della causa. § 2. Il ricorso al tribunale superiore per ottenere una nuova proposizione della causa non sospende l'esecuzione della sentenza, a meno che la legge non stabilisca diversamente o il tribunale d'appello non ingiunga la sospensione secondo il can. 1650, § 3”.

¹⁵ Il can. 1684 prevede: “§ 1. Quando la sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio è stata confermata in grado di appello mediante un decreto o una seconda sentenza, le persone, il cui matrimonio è stato dichiarato nullo, possono contrarre un nuovo matrimonio, non appena sia stato loro notificato il decreto o la nuova sentenza, tranne che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza o al decreto, oppure stabilito dall'Ordinario del luogo”.

¹⁶ È un provvedimento, emanato in data 25.1.2005 dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, che contiene la disciplina da osservarsi nei Tribunali diocesani e interdiocesani

del quale si devono considerare equivalenti, ossia conformi

“le decisioni che, benché indichino e determinino il capo di nullità con una diversa denominazione, tuttavia si fondano sui medesimi fatti che hanno causato la nullità di matrimonio e sulle medesime prove”.

In questa prospettiva ciò che conta, al di là dell’eventuale diversa denominazione del capo di nullità, è che sotto il profilo materiale alla base di entrambe le decisioni vi sia la medesima ragione di eventuale invalidità del vincolo, sebbene considerata con denominazioni giuridiche differenti nelle due pronunce. La sussistenza della conformità risulta attestata dal decreto della Segnatura Apostolica la cui presenza, richiesta dall’art. 8.2 dell’Accordo, serve appunto ad agevolare il compito delle Corti d’Appello al riguardo e non ad attribuire alla decisione ecclesiastica una esecutività che, se esistente, non discende dal provvedimento del superiore organo di controllo ma dalla sussistenza dei requisiti previsti a tal fine dalla normativa processuale canonica.

e) *Non contrarietà ad altra sentenza di un giudice italiano*

Il n. 5 dell’art. 797 c.p.c. postula che la sentenza di cui si invoca il riconoscimento non sia “contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano”.

La norma intende evitare il contrasto di giudicati che potrebbe originarsi con la delibazione di un provvedimento straniero concernente statuzioni contrarie rispetto ad una decisione già pronunciata dalla giurisdizione italiana.

Per le sentenze matrimoniali canoniche il riconoscimento potrebbe risultare precluso dall’esistenza di una sentenza del giudice statale che abbia dichiarato la validità del medesimo vincolo coniugale¹⁷.

nella trattazione delle cause di nullità di matrimonio.

¹⁷ Questa ipotesi può dirsi realizzabile o meno a seconda di come si voglia intendere la questione della riserva di giurisdizione in materia matrimoniale. La dottrina si divide tra chi ritiene che il nuovo testo concordatario abbia sancito la caduta della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici (in tal senso P. MONETA, *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, Giappichelli, Torino 1991; C. CARDIA, *Il matrimonio concordatario tra nullità canoniche, nullità civili e divorzio*, in S. BORDONALI – A. PALAZZO (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, Jovene, Napoli 1990, pp. 395-409) e chi sostiene che la disciplina

Quanto all'applicabilità della previsione di cui all'art. 797, n. 5 c.p.c., se si accoglie la tesi della sopravvivenza della riserva a favore della giurisdizione ecclesiastica, non sarà possibile accettare la prospettiva di una sentenza italiana che, dichiarando la validità del matrimonio, possa impedire l'efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo coniugale.

Al contrario, se si accetta il venir meno dell'esclusività, in regime di concorso di giurisdizioni ben potrebbe il giudice statale avere emanato un provvedimento del genere ipotizzato, che precluderebbe il riconoscimento della statuizione canonica di segno contrario.

f) *Insussistenza di un giudizio pendente per lo stesso oggetto e tra le stesse parti*

L'art. 797, n. 6 c.p.c. per il riconoscimento della sentenza ecclesiastica richiede che non sia

“pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera”.

La norma dà prevalenza alla giurisdizione italiana rispetto a quella straniera, sia per ragioni di economia processuale, preventendo l'inutile duplicazione dei procedimenti, sia per evitare la possibilità di contrasto tra giudicati.

g) *Non contrarietà all'ordine pubblico*

L'ultimo punto dell'art. 797 c.p.c. prescrive che la sentenza da deliberare, nel nostro caso la sentenza canonica di nullità matrimoniale, non contenga “disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano”. A partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1982 l'attribuzione di efficacia civile alle pronunce canoniche di invalidità del vincolo è subordinata alla verifica del mancato contrasto

in materia non abbia subito mutamenti e sia preclusa al giudice statale la cognizione delle questioni relative alla validità dei matrimoni canonici trascritti (in tal senso M. CANONICO, *Brevi note sulla riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici dopo la sentenza n. 421/1993 della Corte Costituzionale*, in «Dir. famiglia» (1994), pp. 498-513).

delle stesse con l'ordine pubblico internazionale italiano, da intendersi come il nucleo di principi che costituiscono l'essenza dell'ordinamento e risultano come tali irrinunciabili e inderogabili¹⁸.

A parte le ipotesi dei c.d. impedimenti tipicamente confessionali, in cui la nullità discende dall'esistenza di situazioni del tutto peculiari che non trovano assolutamente riscontro nell'ordinamento civile, quali la disparità di fede, l'ordine sacro ed il voto pubblico di castità, negli altri casi di invalidità del vincolo previsti dalla normativa canonica la giurisprudenza italiana ritiene in linea di massima che non siano ravvisabili ragioni di contrasto con l'ordine pubblico¹⁹, eccezione fatta per le precisazioni effettuate riguardo alla simulazione posta in essere da una sola delle parti.

Per quanto attiene alla c.d. simulazione unilaterale, l'orientamento della Corte di Cassazione, ormai consolidato, prevede l'ascrizione della buona fede in materia matrimoniale nel novero dei principi di ordine pubblico²⁰. Questa interpretazione, non esente da critiche, impedisce in linea di principio, fatti salvi alcuni correttivi, il rico-

¹⁸ Nella sentenza n. 18 del 1982 la Corte Costituzionale ha definito l'ordine pubblico come l'insieme delle "regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società".

¹⁹ Sono state ritenute riconoscibili le nullità dichiarate per incapacità psichica (Cass. Sez. I civile 15.6.2012, n. 9844, per cui in tema di delibrazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario a motivo del grave difetto di discrezione di giudizio da parte di uno dei coniugi, assunta dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti e i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano; Cass. I sez. civ. 31.5.2012 in tema di *incapacitas assumendi*; Cass. I sez. civ. 1.6.2012, n. 8857; Cass. I sez. civile 20.9.2009, n. 19808; Cass. 7.4.2000, n. 4387; 7.4.1997, n. 3002; 12.1.1988, n. 140; 5.11.1987, n. 8151; 4.6.1987, n. 4889; 1.8.1986, n. 4910; 18.12.1984, n. 6621), violenza e timore (Cass. 13.9.2002, n. 13428; 19.2.1991, n. 1709; 1.8.1986, n. 4908; 5.7.84, n. 3944), errore (Cass. 26.5.1987 n. 4707), impotenza (Cass. 18.2.1985 n. 1376). Nel caso della condizione si è fatto riferimento alla necessità della conoscenza o conoscibilità dell'apposizione di tale elemento accidentale da parte dell'altro nubente (Cass. I Sez. civ. 10.6.2011 n. 12738; Cass. 6.3.2003 n. 3339; 11.6.1997 n. 5243; 6.9.1985 n. 4644).

²⁰ La prima pronuncia in tal senso è Cass. Sez. Unite 1.10.1982 n. 5026.

noscimento delle pronunce di invalidità matrimoniale fondate su simulazione posta in essere da un solo coniuge, in ragione della paventata necessità di tutelare l'affidamento dell'altra parte in ordine alla validità del vincolo coniugale²¹. L'assunto giurisprudenziale della buona fede in materia matrimoniale come principio di ordine pubblico ha conseguenze opinabili anche in sede applicativa. La Corte di Cassazione, infatti, dopo aver adottato il criterio della necessaria tutela dell'affidamento, ha affermato che si possa tuttavia addivenire al riconoscimento della pronuncia di nullità per simulazione unilaterale qualora il coniuge non simulante all'epoca delle nozze fosse a conoscenza delle altrui intenzioni escludenti²², ovvero avrebbe potuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza²³. Questo perché, nell'ipotesi dell'effettiva conoscenza delle altrui intenzioni, si realizzerebbe una sorta di accordo simulatorio, tale da far venir meno la buona fede del non simulante; nel caso, invece, di colposa ignoranza non vi sarebbe incolpevole affidamento sulla validità del matrimonio.

In entrambe le situazioni verrebbero quindi meno le ragioni di contrasto con l'ordine pubblico. Così si demanda al giudice della delibazione il compito di accertare la conoscenza – conoscibilità della simulazione, considerando che si verte in tema di volontà interna, con le difficoltà che la stessa comporta, e con le limitazioni imposte dalla Cassazione ai poteri istruttori delle Corti d'Appello in sede di delibrazione delle sentenze ecclesiastiche²⁴.

Ciò che suscita maggiori perplessità è la posizione per cui, pur partendo dalla configurazione della buona fede e dell'affidamento come principi di ordine pubblico idonei ad impedire la delibazione delle sentenze di nullità per simulazione unilaterale, ritiene però che

²¹ Cass. 10.11.2006 n. 24047; 7.12.2005 n. 27078; 28.1.2005 n. 1822; 19.11.2003 n. 17535; 16.7.2003 n. 11137; 6.3.2003 n. 3339; 12.7.2002 n. 10143; 28.3.2001 n. 4457.

²² Cass. 15.12.1987 n. 9297; 10.6.1987 n. 5051; 22.12.1986 n. 7834; 7.05.1986 n. 3084.

²³ Cass. 10.11.2006 n. 24047; 7.12.2005 n. 27078; 16.7.2003 n. 1137; 12.7.2002 n. 10143.

²⁴ La giurisprudenza prevalente ritiene che l'accertamento della conoscenza – conoscibilità dell'esclusione posta in essere dall'altro nubente debba essere compiuta sulla esclusiva base delle risultanze della sentenza ecclesiastica e degli atti del processo canonico eventualmente acquisiti, in quanto prodotti dalle parti (Cass. 10.11.2006 n. 24047; 8.1.2001 n. 198; 16.10.2000 n. 6308; 13.5.1998 n. 4802).

le ragioni di tutela vengano meno qualora il coniuge interessato, cioè l'altro rispetto al simulante, rinunci a far valere le proprie ragioni, non opponendosi al riconoscimento della sentenza ecclesiastica o addirittura invocandolo egli stesso²⁵.

Questa conclusione finisce per contraddirsi il punto di partenza, cioè la qualificazione della buona fede e dell'affidamento incolpevole come principi di ordine pubblico. Infatti, se si afferma che un determinato valore è meritevole di tutela *erga omnes*, è perché lo si reputa un principio essenziale e fondante dell'ordinamento giuridico, da proteggere sempre e comunque, indipendentemente dalla volontà dei soggetti di volta in volta interessati. L'ordine pubblico, per definizione, è indisponibile, cioè sottratto all'autonomia privata la quale non può mai andare contro norme e principi imperativi, posti a garanzia di valori superiori della collettività.

Ne deriva che la conformità di una sentenza all'ordine pubblico deve essere valutata in base ai contenuti del provvedimento oggetto di esame e non può dipendere dall'atteggiamento processuale delle parti, o meglio di una di esse: il coniuge non simulante, in tal modo, finirebbe per essere arbitro unico delle sorti del giudizio di delibrazione, con il potere di imporre la propria scelta alla controparte, al giudice e all'intero ordinamento, in una materia che, peraltro, investe questioni di stato, aventi senz'altro rilevanza pubblica.

La Cassazione, con sentenza sez. un. 18.07.2008 n. 19809, a proposito delle differenze esistenti tra disciplina canonica e disciplina civile, distingue tra incompatibilità assoluta e incompatibilità relativa. Si ha incompatibilità assoluta

“allorché i fatti a base della disciplina applicata nella pronuncia di cui si è chiesta l'esecutività e nelle statuzioni di questa, anche in rapporto alla *causa petendi* della domanda accolta, non sono in alcun modo assimilabili

²⁵ In tal senso Cass. 11.11.2005 n. 21865; 7.12.2005 n. 17078; 28.12.2005 n. 1822; 2.3.2001 n. 3056.; di segno contrario Cass. 14.11.1984 n. 5749, secondo cui la sentenza ecclesiastica di nullità per esclusione unilaterale di un elemento essenziale non manifestata all'altro coniuge contrasta in ogni caso con l'ordine pubblico italiano, restando sottratta alla disponibilità e all'iniziativa delle parti la relativa incidenza sulla pronuncia di delibrazione.

a quelli che in astratto potrebbero avere rilievo o effetti analoghi in Italia” mentre “l’incompatibilità con l’ordine pubblico interno va qualificata “relativa” quando le statuzioni della sentenza ecclesiastica, eventualmente con l’integrazione o il concorso di fatti emergenti dal riesame di essa ad opera del giudice della delibazione, pur se si tratti di circostanze ritenute irrilevanti per la decisione canonica, possano fare individuare una fattispecie almeno assimilabile a quelle interne con effetti simili”.

Di conseguenza le Sezioni Unite sanciscono il principio generale secondo cui

“impediscono l’esecutività in Italia della sentenza ecclesiastica solo le incompatibilità assolute, potendosi superare quelle relative, per il peculiare rilievo che lo Stato si è impegnato con la Santa Sede a dare a tali pronunce”.

Sempre con riferimento all’ordine pubblico occorre dire che la Cassazione, con sentenza del 20.1.2011, n. 1343 si è espressa in questi termini

“ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della procreazione, sottaciuto da un coniuge all’altro, la loro particolarmente prolungata convivenza oltre il matrimonio”, sul presupposto che “riferita a date situazioni invalidanti dell’atto di matrimonio, la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge”.

Questa decisione dà rilievo alle limitazioni alla proponibilità dell’azione di annullamento previste dalla normativa civile²⁶, non considerando che in sede canonica la nullità è assoluta e insanabile, con imprescrittibilità della relativa azione. La pronuncia introduce così un elemento di valutazione del tempo della convivenza del tutto discrezionale. I Giudici parlano di “prolungata convivenza” senza

²⁶ L’art. 120, II co. c.c. statuisce: “L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali”. Ai sensi dell’art. 123 II co. “L’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima”.

specificare in alcun modo quanto temporalmente la medesima debba essersi protratta per integrare profili di ordine pubblico e comportare la non delibabilità dell'eventuale nullità pronunciata in sede ecclesiastica.

In questo contesto interviene la sentenza della Cassazione 8.2.2012 n. 1780, che si pronuncia nel senso che il mero dato temporale della durata della vita coniugale è di per sé insufficiente ad integrare la causa ostativa di ordine pubblico al recepimento della sentenza ecclesiastica. Specifica che

“il limite di ordine pubblico postula [...] che non di mera coabitazione materiale sotto lo stesso tetto si sia trattato [...] bensì di vera e propria convivenza significativa di un’instaurata *affectio familiae*, nel naturale rispetto dei diritti ed obblighi reciproci – per l'appunto - come tra (veri) coniugi (art. 143 cod. civ.) – tale da dimostrare l’instaurazione di un matrimonio – rapporto duraturo e radicato, nonostante il vizio genetico del matrimonio – atto”.

Occorre osservare, in proposito, che la ritenuta rilevanza della “prolungata convivenza” già di per sé introduce elementi di incertezza in sede di delibazione, dal momento che non risulta quale sia il limite di anni in base ai quali può distinguersi tra convivenza prolungata e non; l’aggiunta dell’ulteriore requisito dell’effettività del rapporto coniugale aumenta il margine di discrezionalità affidato al giudice della delibazione, tenuto a valutare, oltre alla durata, la qualità della vita matrimoniale.

Con sentenza 4.6.2012 n. 8926 la Corte di Cassazione a distanza di pochi mesi torna ad occuparsi della questione concernente la rilevanza della convivenza tra coniugi nell’ottica del riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniiale. La pronuncia ha ad oggetto una decisione della Corte d’Appello di Reggio Calabria con la quale era stata rigettata la richiesta congiunta di attribuzione di efficacia civile alla sentenza canonica di nullità del matrimonio contratto dalle parti nel 1979 e dichiarato nullo per difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo. Il provvedimento faceva leva sulla durata trentennale del matrimonio e sulla convivenza dei coniugi per detto periodo, nel corso del quale vi era stata anche la generazione di tre figli. A giudizio della Corte di merito tale situazione andava considerata espressiva della volontà degli interessati di accettare il rappor-

to, in maniera incompatibile con la facoltà di metterlo in discussione.

La pronuncia della Cassazione in esame enuncia il principio secondo il quale

“la convivenza tra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l’istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo dell’ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico”.

4. Provvedimenti economici provvisori della Corte d’Appello

Altro punto interessante è quello relativo alle provvidenze economiche contemplate dalla normativa concordataria come possibile conseguenza della delibazione.

L’art. 8 II co. della Accordo di Villa Madama prevede espressamente che

“la Corte d’Appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia”.

Le provvidenze economiche della Corte d’Appello hanno funzione strumentale e natura anticipatoria rispetto ai successivi necessari pronunciamenti definitivi del Tribunale. Si tratta di una sorta di provvedimento d’urgenza, per la cui concessione viene dunque richiesta la dimostrazione, seppure sommaria, del diritto dell’interessato (*fumus boni iuris*) e l’accertamento del pregiudizio che il tempo necessario al riconoscimento di tale diritto in via ordinaria potrebbe comportare (*periculum in mora*). Tali pronunce non sono impugnabili, trattandosi di decisioni attinenti provvedimenti di natura interinale e pertanto inidonei a conseguire efficacia di giudicato, con la conseguenza della non esperibilità del ricorso per cassazione, “ammissibile soltanto nei confronti di provvedimenti giurisdizionali che siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, ossia attitudine ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di carattere sostanziale”²⁷.

²⁷ In tal senso Cass. n. 17535/2003.

Quanto alla rilevanza che la delibazione della sentenza ecclesiastica può esercitare su precedenti statuzioni in materia di separazione personale dei coniugi e divorzio occorre considerare situazioni diverse:

a. Il giudizio di nullità ecclesiastica e successiva delibazione

Se giunge prima a compimento il giudizio di nullità ecclesiastica, con relativo giudizio di delibazione, il matrimonio cessa di esistere anche per il nostro ordinamento e, quindi, cessa la materia del contendere del procedimento di divorzio. Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere consegue la revoca di ogni statuzione di ordine economico, relativa ai rapporti tra coniugi, eventualmente emessa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, da quel momento, per quanto riguarda i predetti rapporti, divengono applicabili le norme di cui agli artt. 129 e 129 bis c.c., cioè la normativa civile prevista per il matrimonio putativo. La stessa prevede la facoltà per il giudice di disporre, a carico di uno dei coniugi ed in favore dell'altro, l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, per un periodo non superiore a tre anni. Presupposti della corresponsione sono il fatto che la parte economicamente più debole non abbia adeguati redditi propri e non sia passata a nuove nozze. Ove risultì la mala fede di uno dei coniugi, è altresì dovuta una congrua indennità, anche in mancanza della prova del danno sofferto. Questi provvedimenti economici possono essere assunti, in via provvisoria, dalla Corte d'Appello in sede di delibazione.

b. Il giudizio di divorzio concluso prima del giudizio di nullità

Nel caso in cui il processo di divorzio si sia già concluso, la successiva delibazione non pone nel nulla i provvedimenti economici (assegno di mantenimento) che in quella sede fossero stati assunti; ciò in virtù del principio generale dell'intangibilità del giudicato e dei suoi effetti sostanziali (il giudicato copre il dedotto e il deducibile e dunque la sentenza ecclesiastica di nullità non travolge più la sentenza di divorzio).

La permanenza dell’assegno di divorzio dopo la delibazione si riverbera e produce effetti anche in relazione agli ulteriori diritti riconosciuti, dalla legislazione civile, al coniuge economicamente più debole. Infatti, sia per ottenere una percentuale dell’indennità di fine rapporto, che per partecipare all’eventuale ripartizione della pensione di reversibilità dell’ex coniuge o per ottenere un assegno periodico a carico dell’eredità, la legge richiede il precedente godimento di un assegno divorzile, cioè proprio il provvedimento che, in caso di precedente definitività del divorzio civile, sopravvive alla successiva delibazione della sentenza di nullità.

c. *Rapporto tra procedimento di nullità e procedimento di separazione personale*

Nessuna pregiudizialità si ravvisa tra procedimento di nullità e procedimento di separazione personale dei coniugi. Anche in questo caso si tratta di due processi diversi, aventi contenuto diverso, i quali possono procedere ciascuno per proprio conto, senza che si determini alcuna necessità di sospensione²⁸.

5. Conclusioni

In conclusione, sembra innegabile che il “diritto al matrimonio” sia un interesse costituzionalmente protetto che trova collocazione tra i diritti fondamentali della persona²⁹.

Si evidenzia dunque l’urgenza di un intervento legislativo³⁰ che sancisca una tutela economica efficace qualora tra la celebrazione del

²⁸ In tal senso Cass. 18.5.2007, n. 11654.

²⁹ Art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

³⁰ Il progetto di legge Deiana e altri, n. 4470 del 2003, proponeva l’approvazione di un solo articolo a tenore del quale spettava alla Corte d’Appello decidere, su istanza di parte, in merito ai provvedimenti relativi ai figli, ai rapporti patrimoniali tra coniugi e all’uso del cognome della moglie. Il disegno di legge Kessler e altri, n. 4662 del 2004, era composto di due articoli, con il primo dei quali si proponeva di introdurre nel codice civile l’art. 129 *ter* (*Diritti dei coniugi nei casi di nullità dichiarata con sentenza di altro ordinamento*). C’è poi il disegno di legge n. 163 del 3.5.2006 a firma della sen. Casellati Alberti per l’approvazione della nuova legge matrimoniale.

matrimonio e la dichiarazione di nullità dello stesso si sia comunque realizzata una vita comune.

In caso contrario, continuando l'inerzia, riprenderà vigore l'idea che la soluzione sia sbarrare *tout court* il passo all'efficacia civile delle sentenze di nullità.